

COSA SERVE PER “SPOSARSI IN CHIESA”

Informazioni sul Matrimonio Concordatorio

Chi prende la decisione di sposarsi, ha facoltà di scegliere tre modi per farlo:

- Celebrare il **Matrimonio solo Civile**, presso l'autorità Civica riconosciuta dallo Stato;
- Celebrare il **Matrimonio solo Sacramento**, in una Comunità Cristiana, con un Sacerdote o un Diacono, senza che questo Matrimonio abbia un valore giuridico per lo Stato
- Celebrare il **Matrimonio detto “Concordatorio”** (in riferimento al “Concordato” tra Stato e Chiesa Cattolica in Italia), che il Sacramento celebrato in una Comunità Cristiana, con Sacerdote o Diacono, al quale si accede con un percorso di Documenti che rendono quel Matrimonio valido giuridicamente anche per lo Stato.

Il Matrimonio Sacramento e quello Concordatario hanno pratiche sostanzialmente simili. Meglio detto: **hanno identica parte canonica** (Documentazione richiesta dal Diritto Canonico) ma differiscono solo per la parte Civile.

Parte canonica di Documenti da produrre

Parte fissa

- Attestato di Corso prematrimoniale svolto
- Certificato di Battesimo e Cresima di entrambi i coniugi
- Pubblicazioni Parrocchiali di entrambi i coniugi
- Redazione della Posizione Matrimoniale
- Conclusione dello Stato dei Documenti

Parte aggiuntiva a seconda dei casi:

- Licenza ad altro Parroco
- Dichiarazione di Stato Libero
- Autorizzazioni Diocesane in caso di:
 - Matrimonio Religioso di persone già sposate in civile
 - Matrimonio fuori Diocesi
 - Matrimonio misto (tra un Credente e un non credente o professante altra religione)

Parte Civile di Documenti da produrre

Nulla osta al termine delle pubblicazioni civili.

Nel caso del Matrimonio Concordatario è il Parroco che produce per intero la documentazione

FAQ

Quindi in Comune non bisogna andarci?

In Comune ci si va solo due volte:

- all'inizio del percorso documentale, per consegnare la "Richiesta di Pubblicazioni da farsi alla Casa Comunale", documento che deve stilare il Parroco;
- dopo un minimo di 11 giorni per ritirare il documento delle Pubblicazioni Civili che di fatto è la risposta alla richiesta consegnata la prima volta.

Quale Sacerdote può produrre questa pratica matrimoniale?

La pratica matrimoniale deve essere prodotta da un Parroco[1] che ne abbia il titolo giuridico. Ovvero:

- il Parroco dove ha la residenza la futura sposa;
- il Parroco dove ha la residenza il futuro sposo;
- il Parroco dove entrambi hanno o avranno la residenza.

Il Sacerdote che mi cura la pratica è lo stesso che mi sposa?

Non necessariamente il Parroco che ha prodotto la pratica è colui che celebra il Matrimonio: questo può essere celebrato da qualunque Sacerdote che ne possieda il titolo e che venga delegato dal Parroco che produce la pratica. Basterà chiederlo.

Dove posso sposarmi?

Circa il “dove” possa essere celebrato, il Matrimonio civile non ha limiti, se non quelli del buon senso e quelli previsti dalla Legge. Quello religioso invece è vincolato alle regole del Diritto Canonico[2] che un Parroco deve rispettare per la Celebrazione perché, in caso contrario, non può produrre un documento matrimoniale perfettamente valido e quindi approvato dall'Ordinario[3].Ciò significa che il luogo della Celebrazione deve essere autorizzato secondo il Diritto e secondo le decisioni dell'Ordinario. Sostanzialmente questi sono i luoghi:

- Chiesa Parrocchiale della futura sposa;
- Chiesa Parrocchiale del futuro sposo;
- Chiesa Parrocchiale dove entrambi hanno la nuova residenza.
- Con l'autorizzazione dell'Ordinario -che deve vidimarne la richiesta[4] anche per la validità Canonica e Civile- , ci si può sposare anche in:
 - Chiesa non Parrocchiale[5] riconosciuta dall'Ordinario e presente in Diocesi;
 - Chiesa Parrocchiale di altra Parrocchia della Diocesi[6];
 - Chiesa Parrocchiale di altra Parrocchia fuori dalla Diocesi;
 - Chiesa non Parrocchiale di altra Diocesi dove l'Ordinario del posto ne ha consentito la Celebrazione.

Non è consentito sposarsi in un locale pubblico o all'aperto, sebbene qualcuno lo desideri ed abbia ottenuto di celebrarlo. In quel caso è stato il Parroco ad assumersi una grave responsabilità circa anche la piena e perfetta validità.

Cosa occorre fare prima di Sposarsi?

Prima di sposarsi è obbligatorio svolgere il corso di preparazione al matrimonio (al termine del quale viene rilasciato un attestato di frequenza da fornire poi al Parroco che produce la pratica)

Circa ogni tre mesi, in Vicariato ne parte uno e si snoda su 5 o 7 appuntamenti, con scadenza settimanale. In tutta la Diocesi comunque ce ne è uno e può essere svolto ovunque. Il Calendario di tutti i percorsi della Diocesi di preparazione al matrimonio sono sul sito della Diocesi: chiesadibologna.it > Curia > Pastorale della Famiglia > Attività Anno Pastorale.

Quali documenti occorrono perché possa sposarmi?

Per sposarsi occorre produrre necessariamente alcuni documenti:

- Produrre le Pubblicazioni civili che danno il “nulla osta” alla Celebrazione.
- Bisogna recarsi dal Parroco che segue la pratica che redige un apposito modulo che i futuri sposi devono consegnare al loro ufficio Anagrafe Comunale (come spiegato sopra). Questo dopo alcune settimane consegna le Pubblicazioni Civili
- Produrre il Certificato di Battesimo e di Cresima. Lo produce la Parrocchia dove è stato fatto il Battesimo al di là di dove sia stata fatta la Cresima. E' un documento unico che raccoglie le indicazioni di Battesimo e Cresima. Si ottiene in pochi minuti

- Produrre le Pubblicazioni canoniche. Le produce il Parroco che segue la pratica e i futuri sposi non devono far nulla.
- Produrre le Pubblicazioni canoniche da farsi in altre Parrocchie. Le produce il Parroco che segue la pratica solo se uno dei due futuri sposi non è residente nella Parrocchia in cui si produce la pratica o è stato battezzato altrove. La persona non residente dovrà recarsi (o mandare qualcuno) presso la propria Parrocchia di appartenenza; Questo documento verrà esposto e rimarrà esposto 8 giorni di cui 2 festivi e poi riconsegnate al Parroco.
- Produrre la Posizione matrimoniale. Bisogna che entrambi gli sposi si rechino dal Parroco che segue la pratica che redige un documento in pochi minuti.
- Produrre il documento di Stato Libero SOLO se uno dei contraenti ha vissuto per più di un anno fuori dalla Diocesi in cui ora si risiede (si ottiene mediante due testimoni che firmano davanti al Parroco, rappresentante legale).

[1] Parroco: ogni Sacerdote che ha titolo giuridico per amministrare una Parrocchia. A livello civile, il Tribunale riconosce al Parroco, limitatamente alla sua parrocchia, la rappresentanza legale e quindi il titolo per produrre documenti validi. Così, per intenderci, tutti i “don” sono Sacerdoti ma non tutti Parroci.

[2] Diritto Canonico: è l'insieme delle Leggi che regolano la vita della Chiesa e delle Parrocchie.

[3] Ordinario: è il Vescovo che ha il titolo giuridico di amministrare la Diocesi. E' il termine “legale” con cui si definisce la figura del Vescovo quando applica il Diritto Canonico.

[4] Richiesta: è un documento che produce il Parroco e che va portato in Curia a Bologna per essere timbrata ed approvata. Questo documento può essere portato dal Parroco o da uno degli sposi o da un loro delegato.

[5] Chiesa non parrocchiale: sono tutte quelle che hanno perso il titolo giuridico perché il loro "territorio", per esempio, è stato assorbito da un'altra Parrocchia; sono anche tutte quelle che non possiedono il titolo di Parrocchia perché sono conventi, santuari, oratori o simili. "Parrocchia" infatti è solo un termine giuridico che indica un territorio in cui si svolge attività di annuncio del Vangelo, Catechesi, Liturgia e Carità.

[6] Diocesi: è l'insieme di tutte le Parrocchie presenti su un territorio che spesso coincide, sebbene a grandi linee, con la Provincia. Le nostre Parrocchie, ad esempio, pur essendo già sotto la Provincia di Ferrara sono ancora Diocesi di Bologna.